



**COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 18**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: approvazione di nuovi modelli - facsimili di domande per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e straordinari, e per la rendicontazione relativa ad esercizi conclusi, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 10 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017 e s.m.i. e più volte modificato. Differimento del termine per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle spese correnti al 31 maggio 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 18.20 si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

**Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Susan Molinari

Luca Mussi

Massimo Valenti

Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: approvazione di nuovi modelli - facsimili di domande per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e straordinari, e per la rendicontazione relativa ad esercizi conclusi, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 10 comma 5 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017 e s.m.i. e più volte modificato. Differimento del termine per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle spese correnti al 31 maggio 2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Sella Giudicarie ha un Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017;

- che tale regolamento è stato poi più volte modificato e riformato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26 giugno 2021 e n. 47 del 30 novembre 2021 e n. 52 del 15 dicembre 2021 e n. 45 del 13 settembre 2022, e con successive e più recenti integrazioni per ipotesi speciali con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 dicembre 2022, e con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 34 e 35 del 20 luglio 2023, delle quali la n. 34 ha introdotto un testo complessivo riformato per assorbire in maniera coordinata alcune modificazioni precedenti, ed è stato poi di poco modificato con la deliberazione n. 35;

- che il Regolamento è il principale strumento utile, di coordinamento delle molteplici ipotesi contributive, per la predeterminazione e con esso della pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi nella concessione dei contributi ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

- che tra i contributi previsti assumono particolare rilevanza quelli previsti dall'art. 2, comma 1, e cioè:

a) contributi ordinari che concorrono alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che persegono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;

b) contributi straordinari che concorrono alle spese straordinarie necessarie per la realizzazione di opere e di iniziative, per acquisti, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.

Evidenziato che

- l'art. 2 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, affida ai Comuni il compito di realizzazione delle finalità pubbliche di sviluppo locale, inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione,

- soggetti ed organizzazioni di volontariato, nell'organizzare attività che favoriscono e coinvolgono la collettività locale, nelle attività sportive, culturali, sociali, operando in maniera duttile, e gratuita, collaborano sostanzialmente alla realizzazione di finalità pubbliche di interesse locale, e finanziandole il Comune favorisce e incentiva il perseguitamento di tali finalità, con modalità, poco costose, aderenti alle necessità sociali ed alle finalità collettive, senza che se ne deva occupare il proprio apparato, che può quindi concentrare la propria attività alle funzioni essenziali ed obbligatorie,

- attraverso l'intervento finanziario proprio il Comune può anche svolgere comunque un'attività monitoraggio e verifica, per quanto appaia opportuno, per assicurare l'effettiva aderenza alla funzionalità pubblica della spesa che si intende affrontare, con sostegno ad Enti ed Associazioni, e sostegno a specifiche iniziative destinate a sfociare comunque in utilità pubbliche;

- il perseguitamento diretto da parte del Comune di simili attività attraverso la propria organizzazione, comporterebbe un impegno economico ed organizzativo certamente ben

maggiore che quello di intervenire con limitati finanziamenti a sostenere l'ampio sforzo di volontariato presente nel tessuto sociale;

- quindi il Comune ritiene di assicurare ampio sostegno a tali iniziative, principalmente di organizzazioni che si avvalgono di volontariato, perché così persegue finalità assegnate dall'ordinamento, e per questo i contributi sopra citati previsti dal regolamento assumono particolare rilevanza;

Evidenziato che il regolamento dà un quadro di situazioni oggettive e soggettive che permettono la concessione di contributi che sostengono attività ed iniziative di interesse pubblico,

-- ma la possibilità di concedere ed erogare contributi in condizioni di chiarezza e certezza operativa ed adeguatezza anche rispetto alle trasformazioni normative e interpretative nel tempo può trovare sostegno e chiarezza con l'introduzione da parte del Comune di modelli facsimili di domanda di contributo che se utilizzati sono traccia operativa per chi aspira a richiedere ed ottenere contributi, indicando gli elementi che i richiedenti devono far presenti al Comune, o dei quali è opportuno siano consapevoli, per poter correttamente inquadrare le richieste nelle fattispecie previste dal regolamento stesso e come tali meritevoli di sostegno;

-- inoltre i modelli possono essere predisposti in modo da raccogliere informazioni che permettono di individuare elementi rilevanti per inquadrare il tipo di contributo richiesto e le condizioni di ammissibilità e concepibilità, anche quando non dipendenti dal regolamento ma da altre normative, come ad esempio la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, e la normativa in materia di trasparenza, e altre norme particolari che prevedono casi di preclusione alla concepibilità dei contributi;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 10 comma 5 del regolamento alla Giunta è espressamente attribuita la facoltà di rideterminare i requisiti e approvare i modelli e anche attraverso essi di definire altri requisiti che devono essere comunicati compresi nelle domande di concessione di erogazione, e nelle rendicontazioni;

Evidenziato che con la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6 marzo 2018 sono stati introdotti quattro modelli distinti, per richiedere la concessione e l'erogazione dei contributi per il concorso alle spese correnti, ed alle spese straordinarie;

Evidenziato che man mano questo modelli sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta comunale n. 38 dell'11 aprile 2019, con la deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 12 dicembre 2019, e poi sono stati introdotti nuovi modelli con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19 gennaio 2022, sia per adeguarli a nuove previsioni impeditive per la riscossione di contributi e sia comunque per rendere più chiare altre condizioni impeditive;

Evidenziato ora che il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2024, riprese ora più recentemente nel Piano integrato 2024-2026 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 2024, e n. 6 de 17 gennaio 2024, che ha introdotto piccole modificazioni e rettifiche prevede tra le misure anticorruzione a pag. 90 :"5. Clausola del c.d. pantoufage (revolving doors) e di post-employment – art. 53, c.16ter, d.lgs. 165/2001 Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del dlgs 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 dello stesso articolo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Si dovrà dare esecuzione all'obiettivo consistente nell'elaborazione di una apposita clausola disciplinante tale situazione interdittiva, da riportare in tutti i bandi di assegnazione benefici e sovvenzioni economiche, contratti di assunzione di personale dipendente, di

incarichi di collaborazione o consulenza di cui al capo I bis della L.P. 23/1990, nonché nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati. Si provvederà inoltre ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione ex art. 1341 c.c. da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53 c.16-ter del d.lgs. 165/2001.”;

Evidenziato che dal momento che per molti dei contributi sia a sostegno di spese correnti per l'attività e sia a sostegno di spese straordinarie non è prevista la pubblicazione di bandi, e si ritiene comunque di dare seguito alla previsione del Piano, introducendo nei facsimili una menzione a detto obbligo, cosicché sia elemento chiaro anche per i percettori di contributi che non seguono ad un Bando;

Ritenuto ancora di integrare i facsimili introducendo una spazio nel quale i richiedenti precisino l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti, e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021, registri attraverso i quali è possibile chiarire situazioni rilevanti ai fini del riconoscimento di contributi;

Evidenziato che in tali facsimili si sostanzializza una disciplina che permette, usandoli di evidenziare all'amministrazione, in forme corrette e che possono essere considerate soddisfacenti le condizioni per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, permettendo all'amministrazione di riscontrare la sussistenza di fattispecie ammesse dal regolamento, la sussistenza di altre condizioni che permettono di far corrispondere i contributi a spese effettive, e anche di verificare la compatibilità delle situazioni che si finanzianno rispetto ad obblighi divieti ed oneri posti da altre normative;

Ritenuto quindi di approvare tali nuovi facsimili destinati a sostituire quelli in uso finora perché siano di riferimento e possano essere utilizzati da chi aspira alla concessione ed erogazione di contributi, e di stabilire che le informazioni e documentazione che sono previsti in tali modelli sono quelle che servono all'amministrazione per poter comunque consentire una corretta istruttoria delle pratiche;

Evidenziato anche che l'art. 8 del regolamento, al comma 1 prevede che le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera) (concorso spese correnti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito dalla Giunta comunale, e che la Vicesindaca ed Assessore competente Susan Molinari, propone per quest'anno, ormai per la verità seguendo una prassi che si ripete di anno in anno di spostare tale termine, di spostare il termine al 31 maggio 2024, in considerazione del fatto che secondo la natura le associazioni hanno dei termini per l'approvazione dei consuntivi che possono arrivare al mese di sempre più spostanti in avanti, e quindi tendono ad avere disponibili i dati assestati da inserire nelle domande di contributi soltanto dopo il mese di aprile

Dato atto dei seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere favorevole di regolarità contabile quale responsabile in via principale del servizio finanziario, che pur avendo delegato dei dipendenti all'esercizio di detta funzione, la esercita ora direttamente in avocazione avendo personalmente istruito questa deliberazione in maniera sufficiente in merito, anche per evitare un'inutile nuova istruttoria da parte di altri già sovraccarichi di adempimenti.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, 53, 183, 185, 187; Visti gli artt. 1 e 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

1. Per le ragioni esposte in premessa, di approvare i modelli - facsimili di domanda di concessione di contributi ordinari, Allegato sub A, di liquidazione ed erogazione di contributi ordinari, Allegato sub A 1, di rendicontazione dell'attività relativa all'esercizio concluso, allegato sub B, di domanda di concessione di contributi straordinari, Allegato sub C, di erogazione di contributi straordinari Allegato sub D, di rendicontazione dell'attività relativa all'esercizio concluso, per gli interventi contributivi di cui alla parte I del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e Soggetti privati adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017 e con le modificazioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021 e poi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, ed infine con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 52, del 15 dicembre 2021), perché siano di riferimento per presentare al Comune le domande dimostrando e documentando adeguatamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che permettono al Comune la concessione ed erogazione;
2. Di stabilire che detti modelli vanno a sostituire i modelli già approvati in precedenza con la deliberazioni citate in premessa;
3. Di precisare che le informazioni e la documentazione che si richiede di fornire previste in tali modelli, costituiscono i presupposti per valutare ed eventualmente accogliere le domande di contributo, fermo restando che le forme previste in tali modelli facsimili non sono strettamente vincolanti in assoluto se i dati siano forniti, per quanto necessario a disporre le concessioni ed erogazioni, con modalità equipollenti ed adeguate;
4. Di precisare peraltro che tali stessi modelli possono essere modificati d'ufficio, nella parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati, in relazione alle esigenze sostanziali e normative che vanno evidenziandosi, e che i modelli potranno essere comunque modificati nella loro impostazione grafica per quanto possa essere comodi e funzionali ad esigenze pratiche d'ufficio, e d'utenza, o per eliminare eventuali piccole imperfezioni anche ed errori, anche letterali, senza modificarne la sostanza, o per adattarne i riferimenti normativi temporali per renderli attuali di anno in anno;
5. Di precisare che i modelli possono anche essere presi a riferimento per la dimostrazione dei requisiti per ottenere altri tipi di contributi previsti dal regolamento, aggiungendo le informazioni specifiche che valgono per contributi speciali, od omettendo eventualmente alcuni requisiti che non occorrono chiaramente per alcune ipotesi speciali;
6. Di precisare che ai richiedenti potranno essere eventualmente anche richieste ulteriori informazioni da parte degli uffici comunali, rispetto a quelle da fornire attraverso tali modelli, ove ciò sia necessario per esigenze di chiarezza e accertamento delle situazioni dei richiedenti per accettare adeguata conformità di quanto viene richiesto rispetto alle situazioni ammissibili a contributo a sensi del regolamento;
7. Di cogliere l'occasione per spostare al 31 maggio 2024 il termine per la presentazione delle domande, rispetto al termine previsto dal regolamento altrimenti scadente al 31 marzo.
8. Di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro 30 giorni;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104,
  - o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse

concreto ed attuale.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale vengono uniti i modelli facsimili di domanda

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.